

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1978

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione » (478)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione*
Pag. 900, 901, 902 e *passim*
AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 901, 902, 904 e *passim*
GIACALONE (PCI) 900, 904, 905 e *passim*
LI VIGNI (PCI) 906, 907, 910
LONGO (DC) 907
LUZZATO CARPI (PSI) . . 901, 904, 905 e *passim*
RICCI (DC) 908

« Aumento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero » (1377)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 910
VIGNOLO (PCI), *relatore alla Commissione* 910

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 » (1399) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 911, 913, 914
LI VIGNI (PCI) 913
LONGO (DC), *relatore alla Commissione* . . 911

« Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1397) (D'iniziativa dei senatori Finessi ed altri)

« Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1401) (D'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri).

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE 914, 915, 917 e *passim*
ALETTI (DC) 920
BONAZZI (PCI) 916, 919, 920
LONGO (DC) 918, 919
LUZZATO CARPI (PSI) 916, 919
PAZIENZA (DN-CD) . . . 915, 917, 919 e *passim*
PEGORARO (PCI), *relatore alla Commissione*
914, 915, 918 e *passim*

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 917, 918, 919

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

La seduta ha inizio alle ore 16,15.

L U Z Z A T O C A R P I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione » (478)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E , f. f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibile e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione ».

Ricordo che la discussione sul disegno di legge — del quale è relatore designato il senatore Assirelli, che oggi sostituisco — è già avvenuta in maniera molto ampia e approfondita. Nell'ultima seduta è stato presentato un emendamento da parte del Governo e, per approfondire l'esame del medesimo, il senatore Giacalone ha chiesto un rinvio della discussione.

Oggi, pertanto, mi corre l'obbligo di chiedere se possiamo procedere con l'esame degli articoli, partendo dall'articolo 1, nel testo che è stato oggetto di emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

G I A C A L O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presentazione da parte del Governo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 ci aiuta a varare il disegno di legge che, come la Commissione sa, ha avuto un cammino lungo, difficile e per certi aspetti tormentato.

Per quanto riguarda più direttamente il nostro Gruppo, non intendiamo assolutamente ridimensionarne il ruolo svolto in tutta questa vicenda, che è stato il ruolo di chi voleva discutere su dati concreti e arrivare al voto definitivo con completa cognizione di

causa. Ci dispiace — e chiediamo per questo scusa ai colleghi — di aver dovuto fare spesso il braccio di ferro, più con l'amministrazione nel suo complesso che col Governo, per avere i dati richiesti, dati che siamo riusciti ad avere finalmente all'80-85 per cento e che hanno confermato (mi si perdoni l'espressione) i nostri sospetti sul modo in cui si era operato da parte degli uffici delle imposte dirette, delle intendenze di finanza e delle stesse esattorie in ordine alle quote inesigibili.

Non vogliamo, comunque, ritornare sulla discussione generale e dichiariamo subito che siamo disposti ad approvare l'emendamento proposto dal Governo limitatamente alla prima parte, cioè quella che esclude dal sistema della liquidazione a stralcio le quote di importo superiore a 5 milioni di lire.

Siamo invece contrari alla seconda parte dell'emendamento, in base alla quale le quote di importo superiore a 5 milioni di lire, se non esaminate nei modi dovuti entro 4 mesi dalla data di applicazione del presente provvedimento, rientrano nella disciplina della liquidazione a stralcio. Siamo contrari perchè, se l'amministrazione finanziaria dovesse operare con lo stesso ritmo con cui ha operato finora, da qui a quattro mesi correremmo il rischio di avere esteso il provvedimento a stralcio per tutte le quote, senza quella possibilità di intervento degli uffici che potrebbero trincerarsi dietro il fatto che quattro mesi non sono sufficienti per esaminare tutte le pratiche.

Per quanto riguarda la seconda parte, potremmo trovare in via subordinata un termine più congruo rispetto a quello di quattro mesi. E poichè la discussione svolta per lunghi mesi ci ha permesso di affrontare anche in questa sede una questione di viva attualità (per la quale anche la nostra Commissione è interessata nella fase di indagine), cioè quella dell'evasione fiscale, noi potremmo chiedere quanto meno come Commissione d'indagine (ed è questa la nostra proposta) di sapere dettagliatamente a che cosa si riferiscono le quote, quali sono le ditte titolari di queste quote inesigibili da 5 milioni in su. Dirò che anche ai fini della nostra indagine sull'evasione fiscale noi siamo interessati a

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

conoscere le quote che superano i 5 milioni che vanno dal 1975 ai giorni nostri, cioè quelle del secondo quadriennio dove, come in altre occasioni ha sottolineato anche il collega Luzzato Carpi, siamo in presenza di quote inesigibili, in alcune intendenze di finanza ed esattorie, dell'ordine di parecchie decine di miliardi. E che si tratti di quote inesigibili dell'ordine di parecchie decine di miliardi ce lo fa pensare la stessa relazione al disegno di legge, su cui torneremo quando parleremo dell'articolo 2, in ordine alle nuove tolleranze che si richiederebbero appunto per far fronte a queste grosse partite che possono anche tormentare alcune esattorie del nostro paese.

Per concludere, confermiamo la nostra approvazione alla prima parte dell'emendamento e siamo disposti a trovare eventualmente un accordo sulla seconda parte, per un margine di tempo più ampio di quattro mesi.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione.* Di fronte alle osservazioni fatte dal senatore Giacalone ritengo che, se a seguito di approfondimenti che si potranno fare, dovesse risultare che il termine di quattro mesi è troppo breve, il relatore non avrebbe alcuna difficoltà a trovare un'intesa in ordine ad una modifica del termine stesso. Non so se potremo accordarci sugli otto o dieci mesi (mi attengo a quella che sarà la proposta del Governo, essendo l'emendamento d'iniziativa governativa), ma personalmente ritengo che si possa trovare un punto d'incontro, essendo anch'io del parere che quattro mesi siano abbastanza limitati.

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio per l'accoglimento dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal Governo.

Per quanto riguarda il termine di quattro mesi, se alla Commissione sembra insufficiente ai fini della revisione delle quote oltre i 5 milioni, il Governo non ha alcuna difficoltà ad esaminarne un altro, come quello di otto o dieci mesi di cui il relatore ha parlato.

L U Z Z A T O C A R P I. Anch'io sono d'accordo sulla prima parte dell'emendamento. Mi dispiace di non essere d'accordo sulla seconda parte, in quanto mi sembra molto pericoloso in questo momento aumentare gli importi che possono essere stralciati. Se l'amministrazione finanziaria fosse più efficiente, avremmo senz'altro la possibilità di giustificare una sanatoria per importi superiori; ma stante anche la situazione dell'amministrazione finanziaria, se potessimo limitarci alla prima parte dell'emendamento sarebbe forse più opportuno.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione.* Vorrei fare osservare che all'emendamento proposto dal Governo si è giunti dopo avere recepito tutta una serie di osservazioni che erano state fatte sull'originario disegno di legge.

L'emendamento è restrittivo rispetto al testo originario e mi sembra che consenta di trovare una soluzione che, con l'ulteriore modifica che si potrà apportare estendendo il limite di quattro mesi anche a dieci mesi, può essere accettabile. Inoltre mi permetterei anche di far presente che è stato assunto un impegno da parte delle forze politiche quando venne richiesta la sospensione dell'esame del disegno di legge.

Infatti si decise che si sarebbe proceduto all'accoglimento della proposta governativa allorché alla Camera dei deputati fosse stato presentato il disegno di legge riguardante la sostituzione del sistema esattoriale con il nuovo. Vorrei, quindi, chiedere ai senatori, e in particolare al senatore Luzzato Carpi, se non ritengono opportuno soprassedere a proposte di ulteriore rinvio.

L U Z Z A T O C A R P I. Non ho mai chiesto un rinvio; ho semplicemente avanzato riserve sulla seconda parte dell'emendamento. L'amministrazione finanziaria è molto lenta e un anno passa presto; non ritengo che il periodo di tempo sia sufficiente e temo che il contribuente che paga le imposte si trovi ancora una volta beffato. Questo è tutto; non chiedo un rinvio.

6ª COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Bisogna tenere presente che vi sono esattorie che hanno erogato denaro per conto dei contribuenti che poi sono risultati inadempienti. Esistono situazioni in cui gli esattori hanno versato puntualmente gli importi allo Stato e hanno esperito tutte le azioni necessarie per poter recuperare queste imposte, ma non vi sono riusciti. Ritengo, pertanto, necessario che questi esattori abbiano la possibilità di avere un tale riconoscimento.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero far presente ancora una volta alla Commissione, perchè mi pare sia venuto il momento di ripeterlo, che il provvedimento, presentato dal Governo nel gennaio 1977, fa parte di un complesso di provvedimenti coordinati fra loro e proposti dal Governo d'intesa anche con gli esponenti del sistema esattoriale e ha consentito, insieme a questo gruppo di provvedimenti, come diverse volte ha ribadito il Ministro delle finanze che ha preceduto l'attuale, un accordo generale sul sistema esattoriale per una ristrutturazione quasi consensuale delle procedure di riscossione delle imposte dirette. Tale serie di provvedimenti non favorisce gli esattori nè i contribuenti che non avrebbero pagato. L'amministrazione finanziaria si rifiuta di accettare una logica che possa risultare a vantaggio degli uni e degli altri e desidera che sia chiaro che non avrebbe mai avanzato un provvedimento che fosse minimamente favorevole agli uni e agli altri: sarebbe in realtà veramente colpevole se il rappresentante del Governo accettasse tale impostazione. Detto questo, il provvedimento è stato discusso in relazione a quello esaminato alla Camera dei deputati e concernente la ristrutturazione del sistema di riscossione. Si disse da parte della Commissione del Senato che sarebbe stato opportuno che si iniziasse la discussione, perchè fosse chiaro che il provvedimento di liquidazione a stralcio delle quote inesigibili era direttamente connesso con quello della ristrutturazione del sistema di riscossione. La discussione non solo è iniziata, ma si sta concludendo

con un accordo quasi unanime sulle linee fondamentali. Gli esattori, a questo punto, naturalmente, chiedono in quale maniera noi crediamo di mantenere gli impegni che abbiamo assunto. Essi, non potendo avere un dialogo diretto con il Parlamento, hanno detto: voi che rappresentate l'Esecutivo e vi siete impegnati a dialogare con il Parlamento in una determinata maniera, non potete pretendere che noi agevoliamo il compito di ristrutturare il sistema di riscossione se voi non mantenete i vostri impegni. È evidente che il ragionamento, anche se proviene dagli esattori, ha un fondamento.

Abbiamo apprezzato l'approfondita discussione che è avvenuta in questi mesi in Commissione e abbiamo tentato di dissipare qualsiasi sospetto potesse aleggiare sull'attività dell'amministrazione. In questo caso, l'amministrazione finanziaria non c'entra assolutamente, perchè si tratta di quote che sono inesigibili in quanto sono state esaminate dagli uffici distrettuali delle imposte, uffici periferici che hanno rapporti con le intendenze di finanza, le quali danno un primo parere sulla inesigibilità delle imposte che però gli esattori hanno già pagato, proprio perchè ritengono che la documentazione presentata sia di per sè valida anche se deve essere esaminata a fondo per dimostrare che quello che hanno già pagato come riscosso effettivamente non è stato possibile riscuotere. È stata questa l'impostazione della legge e la struttura attraverso la quale si è verificato il fenomeno delle quote inesigibili. Inoltre esse sono state pagate fino al 90 per cento ed è rimasto soltanto il 10 per cento. È stato detto che se si ritiene da parte del Parlamento che le quote inesigibili siano da liquidare soltanto nell'ordine di quelle che non superano i 5 milioni, non v'è nessuna difficoltà: facciamo riesaminare quelle che superano i 5 milioni. Il Governo può inviare una circolare agli uffici perchè facciano questo riesame entro 12 mesi. Il Governo, quindi, può assumere quest'impegno perchè il numero delle quote inesigibili non è elevato (naturalmente fino al 1975), con la consapevolezza però, che alla fine passeranno non 4 ma 12 mesi, in modo che anche il Ministero possa essere sollevato da tale compito. Altrimenti

6ª COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

rimane sospeso questo 10 per cento sotto le pressioni che arrivano continuamente da parte del sistema esattoriale, che terminerà soltanto nel 1983, e con una parte di impiegati ancora impegnati in questo lavoro.

Il Governo chiedeva, almeno fino al 1975, di poter essere liberato da questo compito con tutte le garanzie richieste.

Ricordo alla 6ª Commissione del Senato che ieri è stato approvato alla Camera dalle forze politiche, in sede di approvazione in Commissione del provvedimento concernente la ristrutturazione del sistema di riscossione, un ordine del giorno per la riduzione degli aggi sui versamenti diretti mentre la contrattazione relativa è stata caricata sulle spalle del Governo.

Non possiamo contrattare con efficacia con gli esattori se non manteniamo gli impegni che abbiamo assunto sui limiti di quanto ci consente, naturalmente, il Parlamento che però deve anch'esso assumere la sua parte di responsabilità.

Prego, pertanto, i senatori, anche per agevolare il Governo nel prosieguo delle trattative con gli esponenti del sistema esattoriale, di approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, ricordo che nella precedente seduta avevo prospettato l'opportunità di un emendamento tendente ad elevare il limite di 5 milioni, stabilito nell'emendamento del Governo all'articolo 1, a 10 milioni. Tale importo potrebbe essere portato anche a soli 8 milioni: comunque vista la reazione della Commissione, dalla quale mi sembra di capire che non sarebbe accolto, non insisto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975 per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-1973 per la medesima esattoria.

Mancando la possibilità di fare riferimento al quinquennio 1969-1973, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote, non superiori a lire 5.000.000, compre-

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

se nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'Intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle Intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il limite di importo di lire 5.000.000 non si applica alle quote iscritte in ruoli per la cui riscossione è intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione.

Le quote di importo superiore a lire 5 milioni, se non esaminate nei modi ordinari dagli uffici distrettuali delle imposte entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, rientrano nella disciplina di cui al secondo comma sulla base della domanda prodotta ai sensi del terzo comma.

La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-1973 per la medesima esattoria.

Mancando la possibilità di fare riferimento al quinquennio 1969-1973, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il decreto dell'Intendente di finanza è notificato all'esattore il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'Intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

Per quanto riguarda il limite dei quattro mesi, questo dovrebbe essere portato ad un anno per essere più tranquilli.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nulla in contrario a tale modifica dell'emendamento sostitutivo presentato.

Il Governo si impegna a sollecitare gli uffici distrettuali delle imposte dirette ad esaminare con precedenza le quote ritenute inesigibili oltre i 5 milioni e riguardanti i periodi di imposta fino al 1975, naturalmente entro dodici mesi dall'approvazione del disegno di legge. I risultati saranno presentati alle Commissioni di competenza.

G I A C A L O N E . Dopo tale dichiarazione daremo il nostro voto favorevole all'articolo sostitutivo, modificato nel senso indicato dal Presidente, ferma restando la prospettiva. In occasione dell'esame del provvedimento di riforma attualmente in discussione alla Camera, il Senato dovrà quindi riprendere in esame la questione, essendosi aperti ancora altri problemi, relativi alle quote che vanno dal 1975 al 1978.

Aggiungo ancora che teniamo molto a che ci vengano forniti gli elementi relativi ai nominativi dei titolari delle quote eccedenti i cinque milioni, perchè l'azione degli uffici per chiudere le pratiche si svolga anche sotto gli attenti riflettori della nostra Commissione, anche ai fini dell'indagine sull'evasione fiscale.

L U Z Z A T O C A R P I . Il Gruppo socialista, pur apprezzando la dichiarazione del Governo per quanto riguarda le quote d'importo superiori ai 5 milioni, ritiene che gli impegni attuali dell'amministrazione finanziaria, assieme alla carenza di mezzi e di personale, non daranno la possibilità di effettuare quegli adeguati controlli che noi auspichiamo. Dichiara pertanto di astenersi dalla votazione per quanto riguarda il quinto comma dell'articolo sostitutivo.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. Se la Commissione è d'accordo, possiamo allora procedere alla votazione dell'articolo sostitutivo per parti separate in modo da far risultare chiaramente che l'astensione del Gruppo socialista non riguarda i primi quattro commi.

6ª COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti i primi quattro commi dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal Governo.

Sono approvati.

Passiamo alla votazione del quinto comma.

L U Z Z A T O C A R P I . Ribadisco la nostra astensione dal voto per quanto riguarda il quinto comma dell'articolo sostitutivo.

P R E S I D E N T E , f. f. relatore alla Commissione. Metto ai voti gli ultimi cinque commi dell'articolo sostitutivo proposto dal Governo, con la modifica da me suggerita, e accettata dal Governo stesso, secondo cui al quinto comma le parole « quattro mesi » sono sostituite dalle altre: « dodici mesi ».

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo sostitutivo proposto dal Governo, con la modifica testè approvata.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - (*Dilazione e sospensione dei versamenti*). — I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dell'esattore.

Se per fatti non imputabili all'esattore è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, può concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate ».

G I A C A L O N E . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, l'ar-

ticolo riproduce nel primo comma il testo dell'articolo 58 del testo unico citato, per quanto attiene alla sospensione della riscossione e alla sospensione del pagamento dei tributi, mentre nel secondo comma innova prevedendo delle tolleranze di carattere eccezionale. Ora ciò significa, a nostro avviso, percorrere una strada molto pericolosa: infatti, mentre fino a questo momento gli esattori hanno avuto la possibilità di avvalersi della sospensione in coincidenza del provvedimento del Governo, con il secondo comma si aprirebbe la strada delle tolleranze volta a volta, che chi vi parla sa che cosa voglia dire, provenendo da una regione dove, attraverso appunto le tolleranze, sono state realizzate operazioni politiche, diciamo così, di cattivo gusto.

Sarebbe pertanto opportuno lasciare l'articolo 58 del testo unico del 1963 nella sua attuale formulazione, che offre tutte le garanzie nei confronti degli esattori, senza introdurre questa nuova norma, che per certi aspetti potrebbe mettere in imbarazzo l'amministrazione finanziaria, anzi lo stesso Governo il quale potrebbe vedersi richiedere tolleranze per qualche decina di miliardi per partite relative a contribuenti titolari di una società posta in liquidazione, il cui presidente o consigliere delegato risultasse in condizione di non poter assolvere al suo dovere nei confronti dell'erario.

Siamo quindi contrari all'articolo 2.

P R E S I D E N T E , f. f. relatore alla Commissione. Vorrei richiamare l'attenzione sulla relazione unita al disegno di legge, e cioè sulle motivazioni che mi sembra siano alla base dell'articolo. Infatti, mentre il primo comma dell'articolo 2 riproduce esattamente l'articolo 58 citato, il secondo comma riguarda la possibilità di risolvere una serie di ipotesi che, a mio giudizio, devono essere oggetto di particolare attenzione, per cui merita di essere approvato.

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo non aveva proposto la norma in questione solo a favore del sistema esattoriale, cioè solo per aumentare il margine di tolleranza accordato per i casi di difficoltà al momento dell'esazione. Infatti, come

ha detto il Presidente e come è ampiamente ricordato nella relazione, vi sono dei casi obiettivi in cui la riscossione è particolarmente difficile ed in cui la normale disciplina della tolleranza non è sufficiente per far fronte alle obiettive difficoltà. Del resto, il secondo comma è strutturato in maniera tale che dell'allargamento della tolleranza assume piena responsabilità l'amministrazione, la quale dovrà rispondere in quanto vi sono delle indicazioni tanto precise e con contorni tanto netti che, se non si verificassero delle condizioni eccezionali, essa non potrebbe ulteriormente procedere alla tolleranza stessa.

GIACALONE. L'articolo parla di casi in cui è « gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive ».

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze. Ribadisco che si tratta di un potere eccezionale attribuito all'amministrazione, vincolato a determinate condizioni di eccezionalità, che devono verificarsi e delle quali l'amministrazione deve far fede se effettivamente intende accordare l'ulteriore tolleranza. E deve rispondere al Parlamento, il quale si è dimostrato estremamente attento in relazione al comportamento, in questa materia, dell'amministrazione medesima.

PRESIDENTE, f. f. relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, vorrei far presente — e qui credo che gli atti parlamentari possano servire per l'interpretazione delle norme — che nella relazione ministeriale sono contemplate alcune situazioni di difficoltà che si possono verificare per la riscossione dei tributi erariali. La relazione afferma infatti:

« I casi di difficoltà si verificano particolarmente in presenza di:

iscrizioni a ruolo di società già poste in liquidazione quando debba procedersi nei confronti di liquidatori dichiarati personalmente responsabili e questi ultimi risultano nullatenenti;

iscrizioni a ruolo di soggetti risultati irreperibili o insolvibili per un ammontare d'imposta eccezionale rispetto al normale carico dell'esattoria;

calamità naturali ed avversità atmosferiche;

eccezionali condizioni ambientali ».

Mi sembra, cioè, che il comma stesso miri a risolvere una gamma di ipotesi di obiettiva difficoltà nell'esazione dei tributi o nell'esperimento dell'azione esecutiva. Spetterà alla responsabilità politica del Ministro dare disposizioni precise, in maniera che di questa norma si faccia l'uso più responsabile possibile.

LIVIGNI. Signor Presidente, non avrei voluto prendere la parola perchè speravo che il Governo avesse un momento di riflessione su questo punto che si presta a qualsiasi interpretazione.

Se sono bene informato, a Milano le esattorie legate alla faccenda Sindona sono « incastrate » per decine e decine di miliardi. Con la norma in questione daremmo immediatamente a queste esattorie delle somme dell'ordine di molti miliardi.

Vogliamo fare una cosa del genere? Facciamola pure. Abbiamo cercato di infierire il meno possibile, ma se le cose non si vogliono capire facciamo nomi e cognomi, dopodichè votiamo contro e ognuno si assume le proprie responsabilità.

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze. Debbo dire che l'emendamento proposto all'articolo 58 non è certo a sostegno del caso Sindona o di altri simili!

LIVIGNI. Lei non può ipotecare tutto. Perchè dobbiamo innovare quando sono pendenti situazioni del tutto immeritevoli? Se vi sono problemi di metodo o altro, li vedremo quando esamineremo più ampiamente la questione delle esattorie, del passaggio al nuovo regime; quando, come diceva il senatore Giacalone, esamineremo la seconda ondata, che già sta maturando, di questi rimborsi.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore alla Commissione*. Debbo ricordare che la modifica dell'articolo 58 è relativa solo ad una dilazione e sospensione dei pagamenti. Quindi, si tratta di un atto, diciamo, che consente un periodo di non versamento, che si potrebbe eventualmente disciplinare in modo più preciso.

L I V I G N I. Ho citato un caso: ma qui si rischia di andare avanti per anni e anni. Perché dobbiamo sospendere per anni e anni?

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vista l'interpretazione che si dà a questo emendamento, il Governo è costretto a chiarire ancora una volta che esiste l'istituto del non riscosso per riscosso e che le esattorie, una volta che le imposte sono iscritte a ruolo, sono obbligate a pagare immediatamente allo Stato la somma iscritta. Le stesse esattorie hanno poi la possibilità di recuperare ciò che hanno già pagato allo Stato attraverso procedure esecutive, in alcuni casi privilegiate, che possono metterle nella condizione di recuperare la somma che hanno intanto versato.

Quando questo non è possibile, a seguito dell'accertamento fatto dall'ufficio distrettuale delle imposte, si dice che la quota è inesigibile fino a quando non si conclude il tutto. Non è escluso che una società venga iscritta a ruolo, che la esattoria paghi la somma iscritta e poi la società stessa risulti inadempiente o fallita.

Quando si verifica un caso del genere, io non capisco perché la concessione di una ulteriore tolleranza, nei confronti di chi ha già pagato allo Stato il non riscosso per riscosso, debba essere considerata un privilegio, una agevolazione, e si faccia riferimento a Sindona o ad altri simili personaggi internazionali che entrando nelle nostre conversazioni fanno pensare quasi ad un sospetto verso quello che il Governo propone.

Sino a questo momento credo che mai sia stato possibile attribuire ad un atteggiamento del Governo un carattere agevolativo nei confronti di esattorie che non hanno fatto il loro dovere.

Quindi, ripeto, il senso dell'emendamento è quello di venire incontro a coloro che risultano essersi comportati correttamente, avendolo constatato gli uffici distrettuali delle imposte nei quali il Governo e tutti i cittadini debbono avere fiducia; a meno che non si dica che vi sono uffici distrettuali delle imposte popolati da disonesti i quali, per fare gli interessi degli evasori, ad un certo momento hanno ritenuto inesigibile una quota che invece era esigibile. Ma questi casi bisognerebbe almeno indicarli, affinché il Governo abbia la possibilità di approfondire le cose, altrimenti esso non può accettare che una sua proposta venga giudicata agevolativa di questa o quella parte.

L O N G O. È vero che la dizione del secondo comma è abbastanza vaga; tuttavia mi sembra che offra sufficienti garanzie là dove si dice: « per fatti non imputabili alle esattorie ». Penso che tutto sommato il testo, così com'è formulato, dovrebbe dare la sicurezza che le cose saranno fatte secondo le regole.

G I A C A L O N E. Signor Presidente, mi sembra che fino a questo momento il principio del non riscosso per riscosso abbia creato una sorta di unità di intenti tra esattoria e amministrazione finanziaria quando l'una e l'altra erano interessate a perseguire gli interessi dell'amministrazione stessa.

Ma noi sappiamo come avviene tutta l'operazione a livello degli uffici finanziari periferici; questi ultimi, anche se non fossero disonesti, per la struttura stessa dell'organizzazione finanziaria sarebbero oggetto di disonestà nel senso di non perseguire gli interessi dell'amministrazione. Quindi, proprio per il modo in cui funziona oggi l'amministrazione periferica, con la nostra proposta apriremmo una maglia rompendo il rapporto di solidarietà tra amministrazione finanziaria ed esattorie.

Il principio della tolleranza, onorevole Sottosegretario, così come previsto nel testo unico, è rimasto in vita per venti anni; non capisco il motivo per il quale, a pochi anni dalla chiusura della vicenda, debba essere modificato.

Tra le righe della relazione, inoltre, si legge che l'amministrazione finanziaria, arrampicandosi sugli specchi, è riuscita in casi eccezionali a trovare la possibilità di intervenire con provvedimenti straordinari per far fronte alle necessità. Vorrei sapere quali sono questi provvedimenti straordinari e in che modo l'amministrazione finanziaria è riuscita, fino a questo momento, ad erogare i rimborsi agli esattori.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. La tolleranza, senatore Giacalone, non è rimborso.

G I A C A L O N E . Mi riferisco alla tolleranza che è senza termine. Ritengo che nei due anni che abbiamo a disposizione per definire tutta la vicenda delle esattorie, l'amministrazione, come ha operato in casi di tolleranza eccezionale per 20 anni, lo possa fare ancora; non casca il mondo se non modifichiamo ulteriormente, in una materia così delicata, in un momento in cui l'attenzione della stampa è rivolta su di noi, a volte ingiustamente (mi riferisco all'indagine sull'evasione fiscale), un provvedimento per permettere, là dove gli esattori hanno versato in un certo comune o in una certa intendenza di finanza, di recuperare subito. Difatti, l'esattoria non è interessata a perseguire fino in fondo con gli atti esecutivi il contribuente e riesce ad avere la tolleranza.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. Non mi sembra una interpretazione esatta.

G I A C A L O N E . Mi riferisco alla tolleranza senza termine che, quindi, può essere di sei mesi, un anno, due, eccetera.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. Si tratta di una dilazione e sospensione dei versamenti.

R I C C I . L'errore di ottica, a mio avviso, consiste nel fatto di presupporre che prima che una quota sia stata dichiarata inesigibile non sia stato tentato niente da parte del-

l'esattore o chi per lui per cercare di recuperare il credito. Solo se così fosse il rimborso all'esattore diventerebbe una facilitazione nei confronti del presunto contribuente iscritto. Se il presunto contribuente, però, è stato perseguito in tutte le forme e in tutte le maniere ed è risultato, ad esempio, insolvente, l'esattore che ha pagato in un modo o in un altro deve riavere i soldi.

Se sgombriamo il terreno da ogni sospetto, facciamo cadere le insinuazioni che sono state fatte su una presunta connivenza del Governo il quale avrebbe presentato il disegno di legge allo scopo di favorire l'esattore. Viceversa, a me sembra che il Governo compia un atto di giustizia, perchè è giusto che all'esattore, che è una *longa manus* dell'amministrazione finanziaria, dopo aver atteso per un lungo periodo di tempo ed esperito tutte le strade, una volta che ha pagato, spetti il rimborso.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero soltanto precisare che il secondo comma non si riferisce al rimborso bensì alla dilazione di riscossione dei pagamenti di tributi quando l'esattore che ha già versato il non riscosso per riscosso si trova in particolari difficoltà per recuperare quello che ha pagato. Se, poniamo il caso, si trovasse di fronte ad una società inesistente o completamente fallita, per tentare di recuperare ciò che ha pagato ha necessità di maggior tempo. Se richiedesse presso gli uffici distrettuali o presso l'intendenza di finanza una dilazione del pagamento perchè ritiene di essere ancora in grado di poterlo perseguire, è evidente che gli si concede una tolleranza; successivamente, interviene la procedura eventuale della inesigibilità della quota: si tratta di due momenti distinti. Si è verificata una situazione di eccezionalità e si è visto che, contrariamente a quello che avveniva con le società per azioni, con quelle edilizie, eccetera, si sono verificate situazioni che prima non esistevano.

Ha ragione, senatore Giacalone, quando osserva che se per venti anni il sistema ha funzionato non si vede perchè lo si debba cambiare, ma vi sono delle novità obiettive e

6ª COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

delle trattative in atto. Il Governo non si affanna affatto a difendere cose di tal genere perchè alla fine non si sa quali effetti possono avere. La mia preoccupazione è che il provvedimento non passi generando, anche per il Governo, ripercussioni in altra parte; e questo è di interesse generale, non particolare. Avevo l'impressione che 15 mesi fa il ministro Pandolfi, il quale aveva condotto questa difficilissima trattativa, avesse ampiamente spiegato alla Commissione che si trattava di un pacchetto di provvedimenti che, pur avendo delle incrinature, serviva ad eliminare questa ruggine, di cui tutti avevamo consapevolezza, a determinate condizioni che via via si sono modificate, anche se fino a questo momento il tutto tiene. Per queste ragioni, senza offrire, ripeto, alcun vantaggio per alcuno che non sia lecito, il Governo insiste sulla sua proposta.

LUZZATO CARPI. Si potrebbero eliminare quelle parole che possono dare adito a dubbi. Ad esempio nel punto in cui l'articolo dice: « è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive » si potrebbe eliminare la parola « gravemente » che mi pare molto ambigua.

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze. Se si sopprime la parola « gravemente » il Governo, prima di concedere l'agevolazione, deve dimostrare che il normale svolgimento delle procedure è stato veramente impedito, cioè che i fatti verificatisi erano effettivamente impeditivi. Quindi tale soppressione avrebbe l'effetto di appesantire le procedure.

LUZZATO CARPI. È nota la mancanza di uomini ed attrezzature *ad hoc*, nell'amministrazione.

PRESIDENTE, f. f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Il senatore Giacalone ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Ricordo che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 102 del Regolamento, essendo

quello proposto dal senatore Giacalone il solo emendamento presentato all'articolo 2 del disegno di legge, deve essere posto ai voti il mantenimento del testo.

Metto dunque ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

LUZZATO CARPI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, affermo che il disegno di legge ha suscitato non poche perplessità nel Gruppo socialista. Infatti è solo abusando di un sistema liberatorio antiquato e difettoso a favore di chi direttamente (il contribuente litigioso e moroso) e indirettamente (l'esattore) si trova in difetto che, come al solito, i « furbi » riescono a cavarsela. Quindi, pur riconoscendo che la *ratio* del disegno di legge scaturisce da obiettive difficoltà contabili, ci riesce certamente non agevole avallare ciò che in pratica è una richiesta di esonero.

È l'amministrazione finanziaria che, non essendo in grado di esaminare le domande di rimborso, chiede al Parlamento di rendere definitivo uno sgravio provvisorio e di abbandonare il residuo importo al netto delle quote non riconosciute inesigibili. Ciò è emblematico di un ordinamento che ammette fin troppe deroghe ai suoi stessi comandi. Ed è con profonda amarezza che noi assistiamo impotenti alle innumerevoli violazioni alle leggi che ci governano, in nome di un lassismo e di un permissivismo che ci sta tutti diseducando ai valori di una ordinata società civile.

Ecco perchè ritenevamo inopportuno il disegno di legge: perchè esso, pur essendo tecnicamente ammissibile, non trova invece altrettanta fondatezza sul piano politico. Intanto il graduale passaggio dalla riscossione affidata alle banche, mediante autoliquidazione, è tuttora in atto e di contro non è ancora avviata la soppressione del sistema esattoriale, anche se esistono parecchie esattorie vacanti; per cui sarebbe stato più opportuno, prima di liquidare a stralcio le quote inesi-

gibili, aver completato la nuova legislazione in materia di riscossioni.

Il richiamo fatto nel disegno di legge alla legislazione precedente su analoga materia non è del tutto convincente, sia perchè l'emendamento Pavone venne respinto in Commissione in cambio di una formale promessa di riesame, nonostante che nella specie ricorressero gli estremi della straordinarietà della situazione (condono e amnistia), sia perchè in quasi tutte le fonti citate si è trattato di provvedimenti adottati a causa del cattivo funzionamento degli uffici delle imposte dirette, da attribuirsi spesso alla assoluta carenza di personale. Noi crediamo quindi che sia giunto finalmente il momento di riorganizzare radicalmente gli uffici, così da renderli capaci di affrontare e di adempiere a tutte le funzioni che la legge e l'ordinamento prevedono che siano adempiute. È inutile prescrivere l'esame delle domande di rimborso e poi, quando gli uffici non le possono esaminare, decidere la sanatoria e passare oltre.

Avremmo altresì preferito che il provvedimento, data la sua risonanza, fosse stato discusso in Aula. Si tratta in sostanza di dare responsabilmente una sanatoria che certamente avrà notevoli ripercussioni nel paese e non potrà non suscitare forti perplessità tra i contribuenti, ai quali noi socialisti non vogliamo dare la patente di sprovveduti per non aver tirato in lungo le pratiche, al fine di ottenere una sanatoria prevedibile se non certa.

Nell'esprimere l'assenso *oborto collo* del Gruppo socialista, quindi, è mio dovere sottolineare come non sia più tollerabile che nella attuale situazione economica, che richiede sacrifici gravosi ai lavoratori, non si riesca a coagulare la volontà politica necessaria a realizzare quel poderoso sforzo che deve consentire il recupero di quelle risorse che vengono sottratte al paese con i mezzi più impensabili, soprattutto attraverso una evasione spesso totale.

L I V I G N I . Il Gruppo comunista, ritenendo che l'approvazione dell'articolo 2 abbia vanificato il lavoro positivo compiuto assieme sull'articolo 1, dichiara di astenersi

dalla votazione sul complesso del disegno di legge.

P R E S I D E N T E , f. f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« **Aumento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero** » (1377)

(*Rinvio della discussione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero ».

Prego il senatore Vignolo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

V I G N O L O , relatore alla Commissione. Sono costretto a chiedere un rinvio della discussione del disegno di legge, non essendo ancora pervenuti i pareri richiesti alle altre Commissioni. In particolare occorre quello della 8^a Commissione, trattandosi di un argomento alquanto complesso sul piano tecnico per quanto attiene alla competenza di tale Commissione.

P R E S I D E N T E . Sarà allora cura della Presidenza sollecitare la Commissione lavori pubblici e comunicazioni perchè esprima quel parere che, a giudizio del relatore, è necessario per i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 » (1399) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Longo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LONGO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge, già approvato in sede deliberante dalla 6^a Commissione della Camera e sul quale hanno espresso parere favorevole la Sottocommissione per i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee e la Sottocommissione pareri della Commissione affari costituzionali, ha lo scopo, come indicato nel titolo, di uniformare la nostra legislazione alla direttiva comunitaria n. 77/62 del Consiglio delle Comunità europee in materia di procedura di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento che recepisce totalmente, con opportuni e necessari adattamenti, le norme contenute nella direttiva comunitaria già citata il cui criterio ispiratore è dato dal divieto, contenuto nel trattato di Roma, di qualsiasi restrizione alla libera circolazione delle merci nel campo delle forniture pubbliche, divieto che deve essere perfezionato mediante un coordinamento delle procedure in materia di appalti pubblici di forniture in modo da garantire, con l'eguaglianza delle condizioni di partecipazione per tutti gli Stati membri, anche quella trasparenza necessaria per consentire un miglior controllo del rispetto del divieto stesso.

Viene esteso così anche agli appalti pubblici di forniture il metodo adottato per gli appalti dei lavori pubblici previsto dalla di-

rettiva del 26 dicembre 1971, n. 71/305 della CEE, recepita nel nostro ordinamento con legge 8 agosto 1977, n. 584, che vieta prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio. impone la pubblicità comunitaria degli appalti, l'elaborazione dei criteri obiettivi di partecipazione e l'adozione di una procedura che permetta l'osservanza di tali principi.

Si fa solo eccezione, così come prevede la direttiva n. 77/62 già citata, per gli enti che attualmente gestiscono servizi di trasporto negli Stati membri in considerazione del fatto che tali enti sono tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato e rendono quindi necessaria l'elaborazione di misure di coordinamento delle procedure ad essi applicabili, nonchè gli enti che gestiscono servizi di produzione, erogazione e trasporto di acqua e di energia che operano nel settore delle telecomunicazioni onde evitare che siano sottoposti a regimi differenti a seconda che dipendano dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altre persone giuridiche.

Passando all'esame dell'articolato che, ripeto, recepisce totalmente — adattandola — la normativa n. 77/62 del Consiglio delle Comunità europee, dirò che gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione del provvedimento stesso.

In particolare, con l'articolo 1 si fissano le procedure da applicarsi alle forniture di beni il cui valore di stima, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee da aggiudicarsi dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.

Sempre nell'articolo 1 è detto che il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma dell'articolo stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per

due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Inoltre è previsto che nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni del presente disegno di legge.

Nell'articolo 2 si fa riferimento alle esclusioni e si precisa che la recente normativa non si applica alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonché la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia; alle forniture regolate da norme procedurali diverse da aggiudicarsi in virtù di accordi internazionali.

L'articolo 2 stabilisce inoltre che le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle presenti norme, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3, nei seguenti casi: quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione; per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale nonché da altre disposizioni che ora non starò ad elencare.

L'articolo 3 stabilisce le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura nonché la descrizione dei metodi di prova, di collaudo e di controllo che devono essere inseriti nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali. Tali prescrizioni permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. L'articolo in esame stabilisce anche che è vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare determinate imprese, ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi.

L'articolo 4 stabilisce le forme e la pubblicità delle gare. In sostanza, vengono indicate tre forme di gara: il pubblico incanto, la licitazione privata e l'appalto-concorso.

L'articolo 5 si interessa del bando di gara per i pubblici incanti mentre l'articolo 6 stabilisce la medesima normativa nel caso, però, della licitazione privata e dell'appalto-concorso.

L'articolo 7 fissa il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti e stabilisce che questo non può essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del provvedimento.

L'articolo 8 stabilisce i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto concorso.

L'articolo 9 contiene norme analoghe a quelle previste dalla legge 8 agosto 1977, numero 584, alla quale ho già fatto cenno, relativa all'adeguamento delle procedure per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente provvedimento alla direttiva comunitaria del 26 dicembre 1971, n. 71/305. In sostanza, tale articolo stabilisce che sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e che l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. Le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo.

L'articolo 10 prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare se esistono delle particolari condizioni.

Cioè sono escluse dalle gare le ditte che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo; le ditte nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari; le ditte che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; le ditte che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; le ditte che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza.

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

L'articolo 11 tratta delle iscrizioni dei concorrenti nei registri professionali (camera di commercio, commissioni provinciali per l'artigianato, eccetera).

L'articolo 12 elenca alcune prescrizioni atte ad individuare la capacità finanziaria ed economica dei concorrenti. La dimostrazione di detta capacità deve essere documentata da idonee dichiarazioni bancarie, dai bilanci o estratti dei bilanci della impresa, dalla dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

L'articolo 13 descrive le capacità tecniche dei concorrenti e il modo attraverso il quale tali capacità debbono essere dimostrate. In sostanza, possono essere dimostrate attraverso l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni; con la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa; con l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa; con campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire; con certificati vari, oltre i controlli.

L'articolo 14 contiene una norma che regola il completamento e i chiarimenti dei documenti presentati.

L'articolo 15 fissa i criteri di aggiudicazione delle forniture. L'aggiudicazione avviene o al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitoli o disciplinari tecnici; ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, eccetera. Sempre all'articolo 15 è prevista anche una norma in base alla quale, qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato escludendolo dalla gara.

Gli articoli 16 e 17 sono di scarso rilievo e riguardano prospetti statistici, l'accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai paesi della Comunità e la fornitura di prodotti originari dai paesi terzi.

L'articolo 18 contiene, in sostanza, unicamente una variazione rispetto al testo presentato dal Governo. Mentre questo, infatti, prevedeva, se non erro, una decorrenza entro i limiti previsti dalla norma comunitaria, l'articolo 18 prescrive che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dico questo perchè la scadenza fissata dalla norma comunitaria era entro 18 mesi dal 23 dicembre 1976, cioè entro il 23 giugno 1978. Siccome il termine ormai è superato, evidentemente è stato opportuno modificare quell'articolo precedente e mettere, realisticamente, nell'articolo 18 questo nuovo termine: del giorno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Credo di aver sufficientemente spiegato che si tratta di norme — come ho potuto controllare direttamente — che sono state recepite quasi totalmente dalla direttiva comunitaria n. 77, di cui ho parlato precedentemente. È una traduzione nella nostra legislazione di queste norme, che devono essere conformi per tutti i paesi europei.

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamente il senatore Longo per l'illustrazione del presente provvedimento, che, come abbiamo sentito, contiene una serie di norme discendenti da una direttiva comunitaria, per la cui applicazione siamo già in ritardo.

Passiamo ora alla discussione generale.

L I V I G N I . Signor Presidente, vorrei chiedere un rinvio della discussione del provvedimento per consentire ulteriori approfondimenti. Infatti, in base ad un primo esame alquanto sommario mi pare, ad esempio, che sia esclusa completamente la cooperazione, che in Italia è un fenomeno di non piccolo rilievo, giuridicamente ed economicamente (i consorzi di cooperative hanno una loro figura giuridica). Nel disegno di legge si parla ad un certo punto di albi; ma

6ª COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

le cooperative, per esempio, non sono iscritte alla camera di commercio.

Pertanto, se a prima vista già si possono formulare osservazioni di questo genere, forse sarà bene approfondire l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« **Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali** » (1397), d'iniziativa dei senatori **Finessi ed altri**;

« **Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali** » (1401), d'iniziativa dei senatori **Assirelli ed altri**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali », d'iniziativa dei senatori Finessi, Fabbri e Luzzato Carpi, e « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali », d'iniziativa dei senatori Assirelli, Venanzetti, Bonazzi e Buzio.

Poichè i due disegni di legge sono indentici, se non si fanno osservazioni, verranno discussi congiuntamente.

Prego il senatore Pegoraro di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

PEGORARO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, i disegni di legge nn. 1397 e 1401 non solo hanno lo stesso contenuto, ma sono, come ha detto il Presidente, identici: identico anche nella forma è l'articolo unico ed identiche sono pure le relazioni che li accompagnano.

Ciò premesso, osservo che i due disegni di legge si pongono due obiettivi. Il primo è quello di armonizzare, a fine perequativo, l'ammontare delle tasse regionali con quelle statali. Il secondo è quello di arrivare alla riscossione diretta del tributo regionale da parte delle singole tesorerie regionali.

I disegni di legge traggono origine da situazioni che si sono determinate a seguito del trasferimento alle regioni di funzioni amministrative nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione. Un primo trasferimento fu realizzato con i decreti presidenziali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e poi ancora con i decreti nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972.

Questi decreti riguardano il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative in materie molto diverse. Per indicare le più importanti, si può dire che queste funzioni riguardano le acque minerali, le acque termali, le cave, le torbiere, materia di artigianato, eccetera.

Le regioni che avevano già istituito i tributi propri per gli atti per i quali precedentemente erano corrisposte le tasse sulle concessioni governative hanno provveduto, con leggi proprie, a disciplinare le tasse sulle concessioni regionali e le relative tariffe in base alla legge 16 maggio 1970, n. 281. Con questa legge (articolo 3) si è consentito alle regioni di apportare, alle varie voci, aumenti massimi della tariffa sino al 20 per cento per ciascun quinquennio. Un secondo trasferimento di funzioni ha avuto luogo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, che ha ampliato considerevolmente la sfera impositiva regionale.

A seguito poi del decreto del 1° gennaio 1978, le regioni possono emettere permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni, il tutto già di pertinenza degli uffici statali. Questi atti vanno ad aggiungersi a quelli cui ho accennato prima. Si tratta di atti amministrativi attualmente assoggettati alle tasse sulle concessioni governative nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

A questo punto si può rilevare come si tratta di un problema di giustizia perequativa, che del resto è già stato ampiamente illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge. Allo stato delle cose, infatti, coesistono misure diverse di tassazione: quelle che riguardano le funzioni trasferite con il decreto n. 616, vale a dire quelle che riguardano i recenti trasferimenti (questi atti sono as-

6ª COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

soggettati ad una tassa regionale pari a quella attualmente esatta dallo Stato, tassa che è stata più volte rivalutata) e quelle attualmente in vigore nelle regioni. Queste ultime sono tasse rimaste ferme nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 1° marzo 1961 e rivalutate solo del 20 per cento per ciascun quinquennio in base alla legge n. 281 del 16 maggio 1970, rivalutazione del tutto inadeguata alle variazioni che si sono verificate nel valore della moneta. Di qui il contenuto dei disegni di legge al nostro esame.

A scopo perequativo, quindi, si dispone che le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro il 31 dicembre 1978, le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al triplo di quella in vigore al 1° aprile 1972. Questo aumento rappresenta l'incremento medio della corrispondente tassa governativa.

Mi sembra giusto cogliere anche una sottolineatura contenuta nella relazione, che condivido, e cioè che è auspicabile che l'ammontare sia applicato da ciascuna regione in modo da tenere conto della tipologia socio-economica dei soggetti passivi nonché della specifica natura di ciascun tributo.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo che si pongono i due disegni di legge, cioè quello di arrivare alla riscossione diretta del tributo regionale da parte delle singole tesorerie è da osservare che la riscossione della tassa da parte dello Stato ha reso più gravosa la percezione del tributo ed ha creato degli inconvenienti. Da qui la proposta di arrivare alla riscossione diretta da parte delle regioni, proposta — come è detto nella relazione — che sembra logica ed anche necessaria perchè tra l'altro consentirà anche una più efficace lotta contro le evasioni che si verificano anche per quanto riguarda questi tributi.

Per questi motivi raccomando l'approvazione dei disegni di legge. Si tratta di un problema urgente, perchè — come ho già detto — nell'articolo vi è una scadenza alla quale devono ottemperare le regioni. Dobbiamo anche valutare se è opportuno che si mantenga ferma quella scadenza perchè dobbiamo renderci conto che davanti a noi ci sono solo pochi giorni.

Aggiungo che è stato formalizzato il parere favorevole da parte della Commissione affari costituzionali, mentre la 5ª Commissione ha fatto sapere che è d'accordo, pur non avendo formalizzato ancora il parere per iscritto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P A Z I E N Z A . Ho ascoltato con attenzione la relazione del senatore Pegoraro e mi sembra di avere capito che lo scopo di questo disegno di legge è sostanzialmente quello di permettere alle regioni di gestire direttamente il tributo. Scopo del disegno di legge è anche quello di elevare il tributo stesso. Le regioni, infatti, verrebbero ad assorbire dei tributi che attualmente sono assai poco incisivi e che quindi dovrebbero essere allineati a quelli più elevati già di competenza delle regioni stesse.

P E G O R A R O , relatore alla Commissione. È giusto il contrario. Le funzioni trasferite con decreto 616 sono assoggettate ad una tassa regionale pari a quella attualmente esatta dallo Stato.

Le tasse attualmente in vigore nelle regioni sono ferme nella misura fissata nell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 121/1961 rivalutata soltanto del 20 per cento ogni quinquennio.

È quindi a scopo perequativo che le regioni possono aumentare la tassa nella misura indicata.

P A Z I E N Z A . C'è qualcosa che, nonostante la buona volontà del relatore, e sicuramente per mio difetto di informazione, non mi è chiara. Mentre non discuto sul principio che le regioni possano gestire questo tributo (mi sembra che ormai l'abbiamo anche sancito in maniera definitiva con il passaggio alle regioni di determinate funzioni), la cosa che mi lascia perplesso è che andremo sicuramente ad elevare i tributi. Infatti, dire che le regioni possono aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al triplo di quella in vigore, significa, con la esperienza che abbiamo in materia di legisla-

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

zione regionale, che sicuramente avremo l'aumento del triplo. A me non sembra adeguata tale misura con la svalutazione monetaria che dal 1972 ad oggi non può avere ridotto ad un terzo il valore della moneta. Tutto ciò viene a risolversi sostanzialmente in un inasprimento a carico del contribuente, a carico di chi ha bisogno della concessione, dell'auto-rizzazione, a carico di chi si rivolge all'ente pubblico (prima lo Stato e poi la regione) per ottenere qualcosa e pagare la tassa di concessione governativa. Queste concessioni governative sono già state esaminate in sede governativa e già fissate in tabelle che promanano direttamente dalla volontà del legislatore, che si presume abbia fissato lire mille — ad esempio — nel 1972 a ragion veduta, secondo una determinata analisi più profonda di quanto certamente non sia quella che possiamo fare oggi.

Resto veramente perplesso e confesso che non mi sento di votare un provvedimento che comporta un inasprimento di tasse a carico del contribuente; non credo che il semplice obiettivo dell'armonizzazione di questa, peraltro in molti campi disarmonica, legislazione tributaria debba giustificare un così pesante inasprimento del tributo a carico di chi ha bisogno di rivolgersi alla regione per ottenere concessioni governative. Abbiamo fatto delle esperienze paurose; abbiamo visto, ad esempio, la legge sui suoli che il comune ha poi gestito come un vero e proprio strumento fiscale; abbiamo visto le aliquote IN-VIM, in merito alle quali, ipocritamente, è stata data ai comuni la facoltà di fissare un minimo ed un massimo, quando sappiamo che tutti i comuni d'Italia stanno sul massimo; ed ora, dire che le regioni possono aumentare l'aliquota in misura non superiore al triplo di quella in vigore dal 1972 mi sembra veramente esagerato. Se c'è qualche errata informazione da parte mia, se le sensazioni che ho possono essere frutto di superficialità, ne faccio ammenda e sarò ben lieto se il relatore mi darà ulteriori argomenti; altrimenti, se ho capito bene, fermo restando che l'obiettivo primario mi trova favorevole, l'obiettivo secondario, quello di armonizzare il tributo triplicandolo, mi trova assolutamente contrario.

L U Z Z A T O C A R P I . Sul provvedimento, a nome del Gruppo socialista, non ho nulla da eccepire. Auspico, senza dover fare un emendamento, che le regioni del Mezzogiorno lo applichino con cautela, soprattutto perchè — come diceva il relatore — si deve guardare anche con particolare attenzione alle condizioni socio-economiche di coloro che dovranno assolverlo. Vi sono delle tasse di concessione governative che sono veramente irrilevanti e che giustamente dovranno essere ritoccate, anche se la rilevante evasione su questo tributo dovrebbe stimolare i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

È positiva la seconda parte del provvedimento che conferisce alle regioni la riscossione del tributo con una maggiore possibilità di circoscriverne l'evasione. Concludo confermando il voto favorevole del Gruppo socialista.

B O N A Z Z I . Molto brevemente. Le obiezioni che faceva il collega Paziienza potrebbero essere superate se si entrasse nel merito del provvedimento. Intanto, ricordo che questa Commissione, all'unanimità, il 20 luglio scorso espresse un ordine del giorno in cui auspicava che questo provvedimento venisse presentato. Questo, naturalmente, non ci esime dal doverlo esaminare dettagliatamente.

La situazione è quella che conosciamo. Nel 1972, con i primi provvedimenti di trasferimento delle funzioni statali alle regioni, sono state trasmesse alla regione funzioni di governo in materia di polizia locale urbana e rurale, in materia di sanità, di artigianato, di fiere e mercati, di turismo ed industria alberghiera. Ricordo queste cose perchè ci si renda conto del tipo di contribuente che è interessato e perchè non darei per scontato che le regioni applichino senz'altro ed in tutti i casi il trecento per cento.

Questo tipo di tassa rappresenta il corrispettivo di una prestazione dell'amministrazione, e condivido i suggerimenti del senatore Luzzato Carpi, allorchè diceva che nelle regioni meridionali si dovrà tenere conto del particolare tipo di contribuente. Si dovrà tenerne conto anche perchè, se per certi settori si applicasse una tassa di concessione sproporzionata, l'evasione probabilmente aumente-

rebbe e sarebbe una evasione incontrollabile, trattandosi di piccoli contribuenti che svolgono attività difficilmente accertabili. Per altre attività, invece, come quella turistico-alberghiera, e per certe prestazioni in cui la tassa è un tributo che viene pagato *una tantum* in relazione alla richiesta, può considerarsi giusto arrivare a tre volte.

Poi, dirò qualcosa anche sulla motivazione di questa triplicazione che potrebbe apparire ingiustificata; e dirò anche come mi sembri altrettanto giusto e prevedibile che per alcune di queste prestazioni non si arrivi a tre volte. Sta di fatto che queste funzioni sono state trasferite nel '72 con la facoltà di aumentare i relativi tributi solo del 20 per cento. Ora, non c'è dubbio che il costo delle prestazioni, e quindi la svalutazione della tassa dal 1972 ad oggi, è aumentato molto di più che del 20 per cento. Nello stesso periodo, altre funzioni sono rimaste allo Stato ed altre sono state trasferite con gli ultimi provvedimenti. Se si fa un paragone, mediamente, tra le tasse di concessione governativa nel '72 ed il livello che hanno raggiunto le stesse tasse nel 1977, quando sono state trasferite, si vedrà che quelle rimaste allo Stato si sono mediamente moltiplicate di tre volte. Su questo punto è forse giustificato dire che si può discutere un momento. Sta di fatto che lo Stato, in questo periodo, ha ritenuto giusto arrivare ad un aumento di questa portata. Quindi, il mio ragionamento è questo: consentiamo alle regioni — naturalmente con quella discrezionalità che deve essere rapportata al tipo di prestazioni ed alle zone in cui si applica — di realizzare, una volta tanto, un aumento che sia corrispondente a quello che avrebbero avuto queste tasse se fossero rimaste allo Stato. Per questo motivo, sono favorevole al disegno di legge. Naturalmente, possiamo soffermarci a valutare se sia giusto stabilire il 300 per cento oppure una misura inferiore; però, se scegliamo una misura inferiore, si manterrà una sproporzione tra tasse che sono rimaste allo Stato e quelle che sono state trasferite.

P A Z I E N Z A . Ringrazio il collega che ha dato un chiarimento, ma penso che quando noi stabiliamo aumenti fino al triplo, non

si avrà — di fatto — alcuna diversificazione, in quanto ritengo che quasi tutte le regioni stabiliranno il triplo.

Fermo restando questo motivo di perplessità, desidererei chiedere dati più precisi circa l'affermazione che, di fatto, in questi anni, tutte le concessioni governative si sono mediamente triplicate. Se, a tal fine, si potesse rinviare la discussione di una settimana e nel frattempo potessimo avere dei dati precisi su cui discutere, potremmo decidere con maggiore conoscenza dei fatti. Se così non fosse, manterrei la mia opposizione e, in subordine, chiederei un limite il più basso possibile agli aumenti. Eventualmente, in un secondo tempo, si potranno adeguare le cifre. In caso contrario temo che si ripeterebbe quanto accaduto per i costi di costruzione: tra il minimo ed il massimo le regioni hanno nella quasi totalità preferito il massimo. Questa è semplicemente una constatazione obiettiva di quanto è già avvenuto.

P R E S I D E N T E . È vero che sono aumentate le tasse di concessione governativa, ma mi sembra che tali aumenti siano tutti contenuti in provvedimenti fiscali urgenti. Ad ogni modo se, per una migliore documentazione, venisse realizzata una tabella dalla quale risultino esattamente le tasse di concessione regionale e i relativi mutamenti, si avrebbe una migliore conoscenza della materia che consentirebbe l'approvazione del provvedimento.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che la relazione del senatore Pegoraro sia stata abbastanza chiara e quindi la necessità dell'adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali risulti indiscutibile. Ovviamente su questa materia, quando l'applicazione non è uniforme su tutto il territorio nazionale, come lo era per le concessioni governative, potrebbero sorgere dei dubbi ai quali si richiamano in qualche modo le osservazioni sia del senatore Paziienza che dell'onorevole Presidente. Il Governo non è contrario né alla richiesta di rinvio né, tanto meno, a fornire, per quel che sarà possibile, una tabella delle tasse sulle concessioni delegate alle regioni.

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

Non credo, però, e rispondo in particolare al senatore Pazienza, che il Governo possa trovare il modo di graduare l'imposizione che le regioni dovranno fare. Il Governo non è in grado di far ciò perchè, praticamente, con la delega dei poteri, ha trasferito anche questa capacità impositiva alle regioni stesse.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali, e cioè se aumentarle di tre volte, o meno, il Governo si rimette all'Assemblea, dal momento che è evidente che il problema è essenzialmente politico e non può esservi un'indicazione preordinata del Governo se non relativa al periodo precedente alla delega dei poteri.

In ogni modo il Governo, accettando volentieri la richiesta di rinvio per riprendere la discussione con una documentazione più precisa, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Anche io penso che effettivamente sia conveniente avere un quadro esatto della questione, rinviando la discussione e attendendo che ci siano forniti dei dati precisi.

Ritengo inoltre che sia opportuno modificare il disegno di legge nel senso di inserire la formula « entro un mese dall'entrata in vigore della legge », piuttosto che « entro due mesi ».

PEGORARO, relatore alla Commissione. Avere dei dati più precisi sarà sicuramente utilissimo, però mi sembra, a quel che ho potuto capire, che dovremmo chiedere questa documentazione a tutte le regioni. In attesa di approfondimenti che potremmo acquisire anche con il contributo del Ministero, ritengo necessario riassumere i termini del problema, che almeno nell'impostazione si pone in termini chiari.

Ci sono le tasse di cui ai trasferimenti fatti con il decreto del Presidente della Repubblica, n. 616. Per questi la regione applica una tassa, che è quella che applicava lo Stato e che ha avuto aumenti continui. Poi ci sono le vecchie tasse di cui ai trasferimenti precedenti, che le regioni hanno avuto la possi-

bilità di aumentare solo del 20 per cento. Quindi le regioni si trovano ad avere per atti pressochè analoghi due tipi di tasse di entità molto diverse.

Ho inteso questo provvedimento essenzialmente come atto perequativo. Potrebbero esserci le situazioni di cui si è parlato; ma allora sarebbe forse necessario esaminare anche come si è comportata ogni regione. Ma a questo punto c'è il timore di allungare troppo i tempi dell'indagine, mentre, come ho avuto modo di dire, il provvedimento è urgente.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi sembra che le precisazioni fatte dal relatore inducano ad una riflessione in ordine alla richiesta di rinvio.

O si chiede *tout court* quali sono le tasse sulle concessioni governative trasferite alle regioni (e mi sembra che fosse questa la sostanza della richiesta del Presidente), oppure si vuole approfondire come fino ad oggi, indipendentemente dal decreto n. 616, si sono regolate le regioni. Ed allora, per quanto concerne la richiesta di rinvio e relativamente alle tabelle, dobbiamo chiarire se intendiamo limitarci a quanto ha chiesto l'onorevole Presidente, cioè sapere quali tasse governative sono passate alle regioni, o se vogliamo invece vedere gli effetti delle tasse già trasferite prima dell'intervento del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che si sono già verificati nell'ambito di tutto il territorio nazionale. In questo caso, credo che la settimana di tempo per l'indagine non sia sufficiente.

PRESIDENTE. Sarebbe interessante avere un'idea precisa, senza dover rivedere tutti i testi, delle tasse di concessione governativa e delle tasse di concessione regionale. Ma poichè credo che risulti difficile la elaborazione di un documento di questo tipo, per quanto mi riguarda ritiro la richiesta.

LONGO. Ma il limite del 20 per cento è annuo?

6ª COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

PEGORARO, *relatore alla Commissione*. Ogni cinque anni.

PAZIENZA. Mi dispiace di essere indirettamente la causa di questa situazione, ma per me è fondamentale sapere, nel caso di un venditore ambulante che chiede la licenza, quanto pagava, quanto verrebbe a pagare, quanto paga nel frattempo, se è già stato trasferito alla regione questo tipo di tassa, e così via per le varie categorie perchè, da quanto ha detto il senatore Bonazzi, si tratta di un ventaglio di categorie che vengono ad essere colpite da questo tributo.

Teniamo presente che le tasse sulle concessioni governative non sono cosa da poco. Se fossi convinto che esse vengono portate da 2,80 a 3, potrei essere d'accordo perchè l'incidenza sarebbe minima; ma se le triplichiamo portandole da 1 a 3, il discorso è diverso.

Le mie conoscenze presentano una lacuna sotto questo aspetto. Ed allora penso che se rinviassimo di una settimana e nel frattempo il relatore acquisisse anche informalmente delle informazioni, per me ciò sarebbe sufficiente; forse si può evitare l'acquisizione dei dati relativi a tutte le regioni e il relatore stesso potrebbe limitarsi a fornirci gli elementi relativi ad alcune regioni più significative. Non ho dubbi sulla sua serenità di giudizio e quindi mi accontenterò di quello che ci dirà.

PEGORARO, *relatore alla Commissione*. Credo che, restando fermo quanto dicevo prima, l'indagine dovrebbe essere estesa a tutto il territorio nazionale. Ma mi rendo conto che questo richiederebbe dei tempi abbastanza lunghi; quindi se potessimo limitarci ad alcune regioni, con l'impegno del Governo si potrebbe forse svolgere una indagine piuttosto rapida nel giro di otto-dieci giorni.

LONGO. Se i trasferimenti sono avvenuti nel 1972 e poi nel 1978, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, vi sono due blocchi di trasferimenti. Ammettiamo che abbiano aumentato tutti del 20 per

cento ogni cinque anni, e abbiamo già un dato abbastanza vicino alla realtà.

PAZIENZA. Questo non mi conforta, anzi mi scoraggia, perchè debbo pensare che partiamo dal 20 per cento per arrivare al 300 per cento.

BONAZZI. Gli amministratori regionali sono uomini politici come noi e non c'è dubbio che applicheranno con criterio la norma.

LUZZATO CARPI. Ringrazio il senatore Pazienza se non insiste, perchè bisogna tener conto che anche la scadenza al 31 dicembre 1978 verrebbe a creare delle complicazioni tra gli incrementi già in vigore e quelli che verranno applicati in ritardo.

PRESIDENTE. Forse potremmo diminuire il triplo.

LUZZATO CARPI. Allora metterei il doppio per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Questo non si può fare.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha già espresso il suo parere e, per quanto riguarda la entità del rapporto, trattandosi di una valutazione politica, si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Mi sembra che siano emerse delle esigenze di maggior chiarimento che vengono, però, superate dall'opportunità che il disegno di legge entri in vigore abbastanza presto e ne sia consentita la applicazione entro il 31 dicembre 1978.

Mi domando come poi le regioni potranno rispettare questo termine. Certamente verrà superato; in ogni modo penserà la Camera a modificarlo, cosa che ritarderà ulteriormente l'entrata in vigore del provvedimento.

LUZZATO CARPI. La Camera e il Senato quando vogliono fanno passare una legge in 48 ore!

6ª COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978)

A L E T T I . Forse un po' tardivamente, vorrei sapere dal relatore se almeno ha la conoscenza dell'entità della tassazione: e in tal caso, globalmente, in che misura è? Perché può darsi che il triplo sia basso.

B O N A Z Z I . V'è un punto di riferimento.

P E G O R A R O , *relatore alla Commissione*. Vorrei insistere su quello che ho detto prima: il provvedimento ha un fine soltanto perequativo. Vi è qui una situazione in relazione ai primi trasferimenti di alcuni anni fa e agli ultimi.

P A Z I E N Z A . Pur essendo orientato a votare semplicemente contro, senza nessuna perplessità, perchè sono privo di informazioni, insisto sull'opportunità di averle. Tenuto conto che il provvedimento dovrà andare alla Camera, e che difficilmente verrà approvato entro il 31 dicembre, se noi rinviassimo la discussione, senza formalizzarci, ripeto, sul tipo di informazioni, avremmo materiale idoneo per poter esaminare il provvedimento con maggiore profondità.

Ciò che mi spaventa è proprio la platea cui viene indirizzato l'inasprimento del tributo. A me non interessa la quadratura dei bilanci e la problematica perequativa dei vari tributi; mi preoccupa l'incidenza del tributo sul povero venditore ambulante o sul povero commerciante, sul piccolo albergatore, sull'artigiano. È una categoria di contribuenti che mi spaventa e che mi fa sentire le mie responsabilità.

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno che l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze chieda al competente ufficio del Ministero delle finanze di redigere una tabel-

la contenente gli elenchi delle tasse di concessione trasferite alle regioni nel 1972 e nel 1977.

B O N A Z Z I . Questo può essere sufficiente.

P A Z I E N Z A . A mio avviso, questa è una parte dell'informazione. È indispensabile, tuttavia, e forse abuso della cortesia del relatore, avere un'altra informazione, cioè conoscere, se non è possibile per tutte le regioni, almeno per la Lombardia, il Lazio e la Campania, la misura attuale della concessione governativa.

P R E S I D E N T E . Poniamo il caso che una tassa di concessione governativa sia di 1.000 lire; al massimo oggi sarà stata portata a 1.200. A noi interessa conoscere la tassa base perchè è su questa che si applica la triplicazione e non su quella già aumentata. È interessante, pertanto, avere i dati che concernono le tasse e le tariffe base.

Allora, se non si fanno osservazioni, non ci resta che rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, con l'intesa che l'onorevole rappresentante del Governo ci fornirà, per la prossima settimana, una tabella relativa agli elenchi delle tasse di concessione trasferiti alle regioni nel 1972 e nel 1977, oltre ad un quadro dell'evoluzione verificatasi per gli importi relativi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI